



REGIONE LIGURIA



COMMISSIONE EUROPEA



Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali

Deliberazione di Giunta regionale n. 240 del 09 febbraio 2010

Regolamento (CE) n. 1698/2005 – Programma regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013.
Modalità di presentazione delle domande per la misura 211 “Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane” - Annualità 2010.

Visto il Reg. (CE) n. 1698/2005 concernente il regolamento del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che prevede la definizione di Programmi regionali di Sviluppo Rurale per il periodo 2007-2013;

Visto il Reg. (CE) n. 1290/2005 del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune;

Visti i Reg. (CE) della Commissione n. 1974/2006 e n. 1975/2006 recanti, rispettivamente, le disposizioni di applicazione del regolamento n. 1698/05 e le modalità di applicazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sviluppo rurale;

Visto il Reg. (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

Visto il Reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio stabilente norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituente taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

Visto il Reg. (CE) n. 1122/09 della Commissione del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 73/09 del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale 20 marzo 2008, recante disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell’ambito del Reg. (CE) n. 1782/03 del Consiglio, del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Reg. (CE) n. 1698/05 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2009 “Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 68 del Reg. (CE) n. 73/09 del Consiglio del 19 gennaio 2009”;

Visto il Programma regionale di Sviluppo Rurale per il periodo 2007-2013, elaborato dalla Regione Liguria ai sensi del citato regolamento (CE) n. 1698/2005, approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C (2007) 5714 del 20/11/07, ratificato dal Consiglio regionale con deliberazione e pubblicato su Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 15 del 15 aprile 2009, in seguito denominato PSR;

Preso atto che, con approvazione definitiva del PSR per il periodo 2007-2013, sono state anche messe a disposizione le risorse finanziarie per il nuovo periodo di programmazione;

Vista la delibera regionale n°132 del 5/2/2010 "Approvazione degli impegni applicabili nella Regione Liguria ai sensi dell'art.22 del decreto ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 relativo all'attuazione della condizionalità in agricoltura per l'anno 2010";

Vista la legge regionale 10 dicembre 2007 n. 42 che disciplina le procedure amministrative e finanziarie per l'attuazione del programma regionale di sviluppo rurale per il periodo 2007-2013 e in particolare l'art.4 (procedure);

Richiamata la deliberazione n. 251 del 14 marzo 2008 (ripartizione tra Regione e Enti delegati delle competenze amministrative relative alla concessione di aiuti nell'ambito del PSR), in base alla quale la misura 211 risulta di competenza degli Enti delegati;

Vista la legge regionale 4 luglio 2008 n. 24 "Disciplina di riordino delle Comunità montane - disposizioni per lo sviluppo della cooperazione intercomunale e norme a favore dei piccoli comuni";

Richiamata la deliberazione n. 1723 del 22 dicembre 2008 (pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 53 - parte seconda - del 31 dicembre 2008), assunta in attuazione dell'articolo 55 della l.r. 24/2008, sopra menzionata, con la quale sono stati individuati gli enti che esercitano in regime di delega le funzioni in materia di agricoltura, forestazione e sviluppo rurale;

Vista la legge regionale 25 novembre 2009 n°56 "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Atteso che, secondo quanto previsto dalla misura 211 del PSR 2007-2013, hanno diritto alla concessione dell'indennità compensativa gli agricoltori che si impegnano a proseguire l'attività agricola per almeno un quinquennio a decorrere dal primo pagamento dell'indennità;

Vista la delibera regionale n°26 del 16 gennaio 2009 "Individuazione delle fattispecie di violazioni di impegni e i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione, per quanto riguarda le misure 211, 212, 214 e 215 del programma regionale di sviluppo rurale 2007/2013, ai sensi del DM 20/3/2008";

Considerato che:

- la presentazione delle domande a valere sulle misure connesse a superficie, ai sensi dell'art. 11 del Reg. (CE) 796/2004 e dell'art. 8 del Reg. (CE) 1975/2006, non deve essere successiva al **15 maggio 2010**;
- la presentazione delle domande oltre il sopra citato termine comporta per ogni giorno lavorativo di ritardo una riduzione, ai sensi dell'art. 21 del Reg. (CE) n. 796/2004, pari all'1% dell'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile;
- in caso di ritardo superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile;

Considerato inoltre che:

- è obbligatorio al fine del trattamento informatico delle domande l'utilizzo dell'apposita modulistica predisposta dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (A.G.E.A.) e che è necessario che i beneficiari compilino la suddetta modulistica tramite il software disponibile sul portale internet "www.sian.it";
- il sistema di compilazione e rilascio delle domande disponibile sul portale SIAN consente di tracciare in modo inequivocabile la domanda con l'attribuzione, da parte dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), di un numero di protocollo univoco e la tracciatura della data di rilascio;
- la domanda così protocollata e rilasciata non è modificabile ed è immediatamente visibile alla Pubblica Amministrazione che può avviare i dovuti accertamenti e la conseguente attività istruttoria;
- sono competenti all'istruttoria delle domande a valere sulla misura 211 del PSR 2007/2013 gli Enti Delegati individuati dalla DGR 1723/2008;

- la domanda cartacea e la relativa documentazione deve pervenire agli Enti Delegati competenti per territorio in base alla localizzazione aziendale, entro e non oltre il termine perentorio del **15 maggio 2010**;

Considerato che:

- le risorse finanziarie disponibili per le domande di pagamento a valere sulla misura 211 per l'anno 2010 ammontano a euro 2.900.000,00;
- qualora la disponibilità finanziaria prevista sia inferiore a quella necessaria a coprire tutte le domande presentate, si provvederà a redigere a livello regionale una graduatoria delle domande ammissibili, sulla base delle istruttorie eseguite dagli Enti delegati, e finanziabili fino ad esaurimento dei fondi; i suddetti Enti delegati provvederanno infine ad adottare gli atti di concessione degli aiuti, vista la disponibilità finanziaria risultante dalla graduatoria regionale di cui sopra;
- nel caso si rendessero disponibili fondi aggiuntivi, oltre a quelli posti a bando dal presente atto, a causa di economie, restituzioni, revoche o modifica della ripartizione indicativa per misura di cui al capitolo 7 del PSR, la Regione può con successivo atto rifinanziare il presente bando con conseguente pagamento di ulteriori domande di pagamento inserite nella graduatoria delle domande ammissibili;

Considerato inoltre che è necessario sottostare agli obblighi della delibera regionale n°132 del 5/2/2010 "Approvazione degli impegni applicabili nella Regione Liguria ai sensi dell'art.22 del decreto ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 relativo all'attuazione della condizionalità in agricoltura per l'anno 2010";

Ritenuto pertanto di:

- aprire i termini per la presentazione delle domande per l'anno 2010 a valere sulla misura 211 del PSR 2007-2013;
- fornire, allegata al presente atto quale parte integrante e necessaria, le disposizioni tecniche e procedurali per l'attuazione della misura 211 nell'anno 2010;
- stabilire che è obbligatorio al fine del trattamento informatico delle domande l'utilizzo dell'apposita modulistica predisposta da AGEA e che è necessario che i beneficiari compilino la suddetta modulistica tramite il software predisposto da AGEA e disponibile sul portale web "www.sian.it";
- stabilire che la presentazione e la protocollazione delle suddette domande deve essere effettuata attraverso le procedure informatiche di cui al punto precedente entro il **15 maggio 2010** e che la presentazione delle domande oltre il sopra citato termine comporta per ogni giorno lavorativo di ritardo una riduzione, ai sensi dell'art. 21 del Reg. (CE) n. 796/2004, pari all'1% dell'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile;
- stabilire che in caso di ritardo superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile;
- stabilire che sono competenti all'istruttoria delle domande a valere sulla misura 211 del PSR 2007/2013 gli Enti Delegati competenti per territorio sulla base dell'ubicazione della sede aziendale, individuati dalla DGR 1723/2008;
- stabilire che la domanda cartacea e la relativa documentazione tecnica allegata deve pervenire agli Enti Delegati competenti per territorio entro e non oltre il termine perentorio del **15 maggio 2010**;

Ritenuto inoltre di:

- stabilire che le risorse finanziarie disponibili a valere sulla misura 211 per le domande di pagamento per l'annualità 2010 ammontano ad Euro 2.900.000,00;
- stabilire che qualora la disponibilità finanziaria prevista sia inferiore a quella necessaria a coprire tutte le domande presentate, si provvederà a redigere a livello regionale una graduatoria delle domande ammissibili, sulla base delle istruttorie eseguite dagli Enti delegati, e finanziabili fino ad esaurimento

dei fondi; i suddetti Enti delegati provvederanno infine ad adottare gli atti di concessione degli aiuti, vista la disponibilità finanziaria risultante dalla graduatoria regionale di cui sopra;

- stabilire che, nel caso si rendessero disponibili fondi aggiuntivi, oltre a quelli posti a bando dal presente atto, a causa di economie, restituzioni, revoche o modifica della ripartizione indicativa per misura di cui al capitolo 7 del PSR, la Regione può con successivo atto rifinanziare il presente bando con conseguente pagamento di ulteriori domande di pagamento inserite nella graduatoria delle domande ammissibili;
- stabilire che i beneficiari dell'impegno devono sottostare agli obblighi della condizionalità indicati nella delibera regionale n°132 del 5/2/2010 "Approvazione degli impegni applicabili nella Regione Liguria ai sensi dell'art.22 del decreto ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 relativo all'attuazione della condizionalità in agricoltura per l'anno 2010";

SU proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Floricoltura, Caccia e Pesca e Protezione Civile

DELIBERA

1. di autorizzare, per i motivi in premessa indicati, la presentazione delle domande a valere sulla misura 211 del PSR 2007-2013 per l'annualità 2010 secondo i criteri contenuti nel documento "Disposizioni tecniche e procedurali per l'attuazione della misura 211 "Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane" del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Liguria - Annualità 2010"; allegato al presente atto quale parte integrante e necessaria;
2. di stabilire che:
 - che è obbligatorio al fine del trattamento informatico delle domande l'utilizzo dell'apposita modulistica predisposta da AGEA e che è necessario che i beneficiari compilino la suddetta modulistica tramite il software disponibile sul portale "www.sian.it";
 - la presentazione e la protocollazione delle suddette domande deve essere effettuata, attraverso le procedure informatiche di cui al punto precedente entro il **15 maggio 2010** e che la presentazione delle domande oltre il sopra citato termine comporta per ogni giorno lavorativo di ritardo una riduzione, ai sensi dell'art. 21 del Reg. (CE) 796/2004, pari all'1% dell'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile;
 - in caso di ritardo superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile;
 - la competenza alla ricezione delle domande è assegnata agli Enti delegati, individuati con DGR n. 1723/08, competenti per territorio sulla base della localizzazione della sede aziendale;
 - gli Enti Delegati individuati con la DGR n. 1723/2008 sono competenti nell'espletamento dell'istruttoria delle domande;
 - la domanda cartacea e la relativa documentazione tecnica allegata deve pervenire agli Enti Delegati competenti per territorio entro e non oltre il termine perentorio del **15 maggio 2010**;
3. di attribuire al presente bando le risorse finanziarie derivanti dalla corrispondente misura del Programma regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013 quantificate in 2.900.000 euro;
4. di provvedere, qualora la disponibilità finanziaria prevista sia inferiore a quella necessaria a coprire tutte le domande presentate, a redigere a livello regionale una graduatoria delle domande ammissibili, sulla base delle istruttorie eseguite dagli Enti delegati e finanziabili fino ad esaurimento dei fondi, in base a i criteri di priorità indicati nel documento allegato al presente atto quale parte integrante e necessaria;

5. di stabilire che, per quanto non specificato nel presente atto, si applicano le norme e disposizioni contenute nel Programma regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013 e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali;
6. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato su BURL e sul sito web regionale;
7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Liguria o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o di pubblicazione dello stesso.

ALLEGATO

Disposizioni tecniche e procedurali per l'attuazione della misura 211 "Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane" del Programma di sviluppo rurale 2007/2013 della Regione Liguria – annualità 2010.

Obiettivi della misura

L'obiettivo è quello di sostenere l'attività agricola nelle zone montane, spesso poco produttive, per il mantenimento del tessuto socio-economico. In tali aree, dove esiste un evidente svantaggio naturale nell'utilizzo agricolo del territorio, al fine di evitare l'abbandono delle zone coltivate, i maggiori costi e le perdite di reddito degli agricoltori vengono compensati attraverso il pagamento di una indennità rapportata agli ettari effettivamente utilizzati. In tale maniera viene incoraggiata la permanenza delle imprese e l'utilizzo agricolo di tali zone, preservando il territorio da un progressivo ulteriore degrado con conseguenze negative sull'ambiente. L'intervento ha come obiettivo primario il mantenimento della presenza umana attraverso la prosecuzione dell'attività agricola nelle aree svantaggiate e marginali con funzione di presidio e di salvaguardia territoriale.

Descrizione della misura

E' erogata un'indennità compensativa, limitatamente ai terreni situati in zone montane della Regione Liguria, per le colture foraggere, viticole e olivicole. I pagamenti sono annuali e rapportati agli ettari di SAU effettivamente utilizzati per tali colture.

I beneficiari si impegnano a:

- condurre le superfici aziendali secondo le Norme della Condizionalità di cui al Reg. CE 1782/2003.
- proseguire l'attività agricola per almeno un quinquennio a decorrere dal momento di presentazione della domanda iniziale.

Area di applicazione

Zone svantaggiate di cui alla Direttiva CEE 75/273/CEE, e successive integrazioni, dell'intero territorio regionale con **esclusione** del comune di Piana Crixia. Sono esclusi altresì i territori fuori dai confini amministrativi della Regione Liguria.

Beneficiari

I beneficiari della misura sono le imprese agricole, singole o associate, titolari di partita IVA.

Condizioni specifiche di accesso

Le condizioni di accesso, come sotto riportato, devono essere possedute e verificabili al momento della presentazione della domanda di aiuto.

1) Settore zootecnico.

Per gli allevatori che utilizzano superfici foraggere (erbai, prati e pascoli) l'aiuto è concesso, in rapporto agli ettari gestiti, agli imprenditori che:

- a) allevano animali delle specie bovina, bufalina, equina, ovina e caprina. L'allevamento è dimostrato mediante il registro di stalla e/o i dati provenienti dalla banca dati nazionale sulle consistenze zootecniche.
- b) mantengono un rapporto UBA/ettaro di superficie foraggera aziendale compreso tra 0,5 e 3.
- c) per le superfici a prato, effettuino almeno uno sfalcio entro il mese di luglio.
- d) per le superfici a pascolo, il periodo minimo di utilizzo deve essere di 90 giorni.

Nel caso di pascoli ricadenti in zone delimitate ai sensi della direttiva 91/676/CEE il carico massimo di bestiame deve essere contenuto entro il massimo di 2 UBA/ettaro.

Nel caso di utilizzo di pascoli comuni, l'allevatore può percepire l'indennità compensativa per una quota di superficie del pascolo associato a cui partecipa; anche in questo caso il periodo minimo di pascolo dovrà essere di almeno 90 giorni. Il pascolo comune deve avere un Piano di Gestione Pastorale approvato dall'Ente Delegato competente per territorio o, nel caso delle aree Rete Natura 2000, dal relativo Ente Gestore.

Hanno diritto all'indennità gli allevatori che utilizzano almeno 3 ha e fino ad un massimo di 100 ha di SAU foraggera; gli ettari ulteriori oltre i 100 non vengono conteggiati per il premio; per il calcolo vengono applicati gli importi per scaglione definiti nella sottostante tabella:

Ettari	Intensità aiuto superfici foraggere diverse dal pascolo (Euro/ettaro)	Intensità aiuto superfici a pascolo (Euro/ettaro)
Fino a 30	250	200
Da 30,01 a 50	200	200
Da 50,01 a 100	150	150

(Nota esplicativa: prendendo ad esempio un'azienda con 40 ettari di SAU ammissibile di foraggere diverse dal pascolo, essa ha diritto ad una indennità di 250 euro x 30 ettari = 7.500 euro per i primi 30 ettari, e di 200 euro x 10 ettari = 2.000 euro per la superficie che ricade nel secondo scaglione, per un totale di 8.500 euro complessivi)

Possono beneficiare del contributo anche le imprese il cui centro aziendale è situato in zona non montana, ma che utilizzano terreni situati in zona montana.

Settore viticolo:

L'indennità opera a favore della viticoltura esercitata nelle "zone viticole di presidio territoriale". Si intendono tali le superfici viticole inserite in ambienti particolarmente svantaggiati, minacciati da fenomeni di erosione e di degrado ambientale senza possibilità di riconversione culturale.

Requisito fondamentale di queste zone è la presenza di terrazzamenti sostenuti da muri in pietra a secco e/o con pendenze superiori al 35%.

In questi comprensori la viticoltura è caratterizzata da un elevatissimo grado di frammentazione fondiaria (superficie media aziendale 0,35 ettari) e da elevati costi di coltivazione causa delle caratteristiche orografiche e ambientali.

Beneficiano dell'indennità le aziende che dispongono di una superficie vitata di almeno 0,2 ettari.

L'aiuto viene concesso tramite una indennità annuale, calcolata in base alla superficie di vigneto effettivamente coltivata nel rispetto delle norme relative alla condizionalità.

L'intensità dell'aiuto è di 500 euro per ettaro.

Settore olivicolo:

Beneficiano dell'indennità le aziende che dispongono di una superficie vitata di almeno 0,5 ettari.

L'aiuto viene concesso tramite una indennità annuale, calcolata in base alla superficie di oliveto effettivamente coltivata nel rispetto delle norme relative alla condizionalità.

La coltura dell'olivo deve essere mantenuta secondo le normali pratiche agricole e l'oliveto deve essere regolarmente potato almeno ogni tre anni.

L'intensità dell'aiuto è di 300 euro per ettaro.

Criteri di priorità

I criteri di priorità concordati con il Comitato di Sorveglianza del PSR, con relativo punteggio, sono i seguenti:

Aziende del settore zootecnico:	punti 2
Aziende zootecniche con numero di UBA allevate maggiore di 10:	punti 1
Aziende olivicole con più di 1 ettaro di SAU olivicola	punti 1
Aziende viticole con più di 0,5 ha di SAU viticola	punti 1

I punteggi relativi ai criteri di priorità sono sommabili tra di loro.

A parità di punteggio hanno diritto di priorità le aziende con maggior numero di UBA per le aziende zootecniche e con una maggiore superficie viticola e olivicola per i rispettivi settori produttivi.

Le domande riconosciute ammissibili, ma non ammesse a finanziamento per l'anno di riferimento in base ai criteri di priorità sopraindicati, decadono.

Impegni specifici collegati alla presente misura

I beneficiari devono rispettare sull'insieme della loro azienda i requisiti obbligatori di cui agli articoli 4 e 5 e agli allegati III e IV del reg. CE n. 1782/03 (condizionalità).

Tramite la sottoscrizione della richiesta di adesione alla misura il richiedente si impegna a mantenere l'attività agricola in zona svantaggiata per almeno 5 anni a partire dal primo pagamento.

Non sono ammessi pagamenti inferiori a 150 euro.

Compatibilità con altre misure/azioni che prevedono pagamenti a superficie

La presente misura è compatibile con tutte le misure/azioni del PSR che prevedono l'erogazione di un pagamento per unità di superficie.

Adempimenti procedurali

Costituzione del fascicolo aziendale

I soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal presente bando sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica e la consistenza aziendale mediante la costituzione, presso una struttura

abilitata, del fascicolo aziendale conformemente a quanto stabilito dalla circolare dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura n. ACIU.2005.210 del 20/04/2005.

Compilazione delle domande

Il richiedente deve compilare la domanda utilizzando la modulistica disponibile sul portale SIAN. Nella domanda deve essere dichiarata tutta la SAU aziendale, sia le superfici a premio che quelle non a premio che vanno inserite con specifico codice intervento “senza aiuto”.

Possono essere ammesse alla concessione dell’indennità solo le particelle ricadenti all’interno dei confini amministrativi della Regione Liguria.

Le domande per lo sviluppo rurale devono ordinariamente essere compilate tramite portale SIAN attingendo le informazioni dal fascicolo aziendale.

La compilazione delle domande di sviluppo rurale tramite il portale SIAN può essere effettuata anche da soggetti diversi da quelli che compilano e detengono il fascicolo aziendale, purché dotati di delega del beneficiario e autorizzazione regionale ad accedere alle informazioni (in sola lettura) del fascicolo aziendale.

Le domande si distinguono in domanda di aiuto e domanda di pagamento. La domanda di aiuto costituisce la richiesta di adesione alla misura del Piano di Sviluppo Rurale cui fa seguito la verifica della finanziabilità in relazione ai requisiti di accesso e priorità previsti e alla dotazione finanziaria. La domanda di pagamento è la richiesta di erogazione del pagamento a seguito dell’ammissione della domanda di aiuto.

La stessa domanda di aiuto diventa automaticamente di pagamento se rientra tra le domande ammissibili finanziate.

Termini e modalità per la presentazione delle domande

Per l’anno 2010 le domande di pagamento devono essere compilate informaticamente su portale SIAN, stampate, firmate dal beneficiario e rilasciate e fatte pervenire all’ente delegato (individuato con DGR n. 1723/08 pubblicata su Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 53 –parte seconda- del 31 dicembre 2008) competente per territorio **entro e non oltre il 15 maggio 2010.**

Presentazione tardiva delle domande.

Salvo casi di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell’articolo 72 del reg. 796/04, la presentazione di una domanda di aiuto oltre il termine del 15 maggio 2008 comporta una riduzione, pari all’1 % per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell’importo al quale l’agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile.

In caso di ritardo superiore a 25 giorni di calendario, la domanda è irricevibile.

DISPOSIZIONI FINALI

Il presente documento viene pubblicato sul BURL e ne viene data adeguata diffusione tramite il sito regionale.

Per quanto non specificato nel presente documento si applicano le norme contenute nel PSR 2007-2013 della Regione Liguria e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

Si invitano gli Enti delegati e gli enti preposti alla compilazione della domanda a dare adeguata diffusione, nelle modalità ritenute più opportune, circa gli adempimenti e gli obblighi derivanti dal presente documento.